



Data : Corbetta 09/08/2018

*Messaggio a mezzo e-mail*

Ill.mo Sottosegretario di Stato del  
Ministero degli Interni

**Senatore Stefano Candiani**

Piazza del Viminale, 1

00184 Roma

**e-mail**

**[segreteria.candiani@interno.it](mailto:segreteria.candiani@interno.it)**

*Messaggio a mezzo P.E.C.*

Ill.mo Sig. Prefetto

Capo Dipartimento dei Vigili del  
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della  
Difesa Civile

**Dott. Bruno Frattasi**

Piazza del Viminale, 1

00184 Roma

*P.E.C.*

**[ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it](mailto:ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it)**

*Messaggio a mezzo P.E.C.*

Ill.mo Capo del Corpo Nazionale dei  
Vigili del Fuoco

Vice Capo Dipartimento Vicario

**Dott. Ing. Gioacchino Giomi**

Piazza del Viminale, 1

00184 Roma



Data : Corbetta 09/08/2018

P.E.C.

**[capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it](mailto:capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it)**

**Oggetto:** Decreto relativo a prova selettiva per 744 posti a capo squadra volontario.

Ill.mo Sig. Prefetto,

il sottoscritto **Geom. Mauro Colombini**, in qualità di Presidente dell'**Unione dei Pompieri Volontari**, C.F. 91139800154, con sede in Corbetta (MI), via Carlo Cattaneo, 25,

#### **premesse**

- che in data 6 agosto 2018 veniva pubblicato decreto adottato dall' Ill.mo Dott. Bruno Frattasi in forza del quale veniva indetta una procedura selettiva per 744 posti di capo squadra volontario presso 194 sedi di distaccamenti volontari;
- che in premessa del provvedimento si richiama il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, recante "Regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";
- che l'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 76 del 2004 prevede che "presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi, è determinato come segue: a) un capo reparto volontario; b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari; c) almeno dieci vigili volontari";
- che l'art. 2 del decreto stabilisce che "l'accesso alla qualifica di capo squadra volontario avviene attraverso il superamento di uno specifico corso di formazione, della durata di quattro settimane, anche non consecutive, al quale si accede sulla base di una graduatoria redatta, secondo l'anzianità della qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, con le modalità di seguito precisate";



Data : Corbetta 09/08/2018

- che il successivo art. 5, comma 2 prevede che *“per l’ammissione al corso di formazione prevalgono, nell’ordine, l’anzianità di servizio e la maggiore età”*;
- che all’art. 3 del decreto si prevede che, ai fini dell’ammissione al corso di formazione, nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, *“di essere impiegato da almeno due anni in un distaccamento volontario”*;
- che il medesimo art. 3 contempla tra i requisiti che il candidato deve possedere per la partecipazione al corso di formazione quello di aver *“operato con lodevole profitto negli ultimi due anni”* nell’ambito del distaccamento volontario di assegnazione,

#### **ritenuto**

- che è d’uopo chiarire se il criterio di determinazione del contingente di capo squadra volontari per ciascun distaccamento volontario previsto dall’art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 76 del 2004 valga solo in sede di costituzione di un nuovo distaccamento volontario oppure costituisca il criterio generale per determinare detto contingente e, quindi, sia stato impiegato anche in occasione dell’adozione del decreto in esame;
- che il concetto di *“anzianità della qualifica”* di cui all’art. 2 del decreto sembra riferirsi alla data del D.M. di iscrizione del candidato nei quadri del personale volontario, la quale è annoverata tra i dati da inserire nella domanda di partecipazione al corso di formazione;
- che il concetto di *“anzianità di servizio”* di cui all’art. 5, comma 2 pare, invece, rinviare alla medesima nozione prevista dall’art. 21 del già citato D.P.R. n. 76 del 2004, *“intesa come lo svolgimento del maggior numero di interventi di soccorso”*;
- che la formulazione del requisito *“di essere impiegato da almeno due anni in un distaccamento volontario”* può dare adito a diverse interpretazioni, le quali possono incidere in maniera rilevante sulle dinamiche dell’ammissione dei candidati al corso per capo squadra volontario;



Data : Corbetta 09/08/2018

- che non si rinvergono criteri atti a sindacare la sussistenza del requisito dell'aver "operato con lodevole profitto negli ultimi due anni" nell'ambito del distaccamento volontario di assegnazione,

### **tutto ciò premesso e ritenuto**

il sottoscritto, nella sua veste di cui *supra*, pone alle S.V. Ill.me i seguenti quesiti, atti a chiarire la corretta interpretazione sia dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 76 del 2004, sia dei requisiti di ammissione al corso di formazione di cui in premessa:

- A. si chiede se il criterio di determinazione del contingente di capo squadra volontari per ciascun distaccamento volontario previsto dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 76 del 2004 valga solo in sede di costituzione di un nuovo distaccamento oppure costituisca il criterio generale per determinare detto contingente e, quindi, sia stato impiegato anche in occasione dell'adozione del decreto in questione; pertanto, si chiede se, i fini della determinazione dei contingenti di capo squadra volontari per ciascun distaccamento previsti nel decreto *de quo*, si preveda la presenza, comunque, di quattro capo squadra volontari, ai quali si aggiungerebbe un capo squadra volontario ogni cinque vigili volontari assegnati al distaccamento;
- B. si chiede se il concetto di "anzianità della qualifica" di cui all'art. 2 del decreto coincida con quello di "anzianità di servizio" di cui al successivo all'art. 5, comma 2 ed:
  - a. in caso di coincidenza, si chiede se l'anzianità debba essere determinata in base alla data del D.M. di iscrizione del candidato nei quadri del personale volontario oppure in base al maggior numero di interventi di soccorso svolti;
  - b. in caso di divergenza, si chiede in che modo i due concetti si possano tra loro conciliare;



Data : Corbetta 09/08/2018

- C. per quanto concerne il requisito “*di essere impiegato da almeno due anni in un distaccamento volontario*”, che il candidato deve presentare ai fini dell’ammissione al corso di formazione per capo squadra, si chiede:
- a. se il requisito debba essere inteso:
    - i. nel senso dell’impiego nel “medesimo” distaccamento oppure
    - ii. nel senso dell’impiego “in un qualsiasi” distaccamento e, quindi, anche in distaccamenti diversi nell’ambito del biennio;
  - b. nell’ipotesi in cui la corretta interpretazione del requisito corrisponda a quella di cui alla lettera “a. i.”, si chiede:
    - i. se il distaccamento debba necessariamente coincidere con quello presso il quale il candidato è impiegato alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al corso;
    - ii. se i due anni di impiego nel medesimo distaccamento debbano essere senza soluzione di continuità oppure possano essere cumulati periodi di impiego separati da un lasso di tempo in cui il candidato sia stato impiegato in differente distaccamento volontario;
- D. si chiede, infine, indicazione di criteri obiettivi grazie ai quali poter valutare la sussistenza del requisito dell’aver “*operato con lodevole profitto negli ultimi due anni*” nell’ambito del distaccamento volontario di assegnazione.

Ringraziando per la cortese attenzione concessa ed in attesa di gentile riscontro ai quesiti esposti, si porgono i più cordiali saluti.

  
Geom. Mauro Colombini  
(Presidente dell’Unione Pompieri Volontari)